

FORM NO. 10-60 (Rev. 1-60)

7 MAG. 1962

RACCOMANDATA R. R.

AL SIG

AL SIG. Palma Alberto
Cotto 15 scala Int. 2 - Pinar del Rio
Ortuna

[illegible]

16 AGO. 1961.

27 GEN 1962

Pertanto, con la presente -a norma del Capo 3° del Contratto di locazione- si diffida V.S. a voler lasciare libero e sgombero da persone e cose l'appartamento locato- Vi entro le ore 12 del 10.8.1962, e a consegnare le chiavi all'incaricato di questo Istituto che provvederà alla verifica dello stato dell'immobile, addebitandoVi le spese e i danni che derivassero da ogni eventuale cattiva manutenzione e da qualsiasi altra causa sorta per Vostro fatto e colpa, ammenocchè non vogliate regolarizzare la Vostra posizione contabile entro e non oltre il 10 Luglio 1962.-

IL PRESIDENTE
(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

~~PA/MI/tag-~~

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

27 GEN. 1962

1022 - RACCOMANDATA R.R.

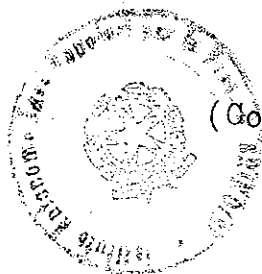
Al Sig. PALMA ALBERTO
Lotto 152 Scala A Int. 3
Via ~~Pozzo~~ Rione Melogno
OSTUNI

Oggetto: Regularizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 8.384=, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

~~~~~

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7276

Brindisi, li 16-8-61

AL SIG. Palma Alberto

Lotto 15° Scala A Int. 2

Via Rione Metapha

Osuni

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.721 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 4.35 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 8.362 come specificato nel seguente dettaglio:

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| a- Canone di locazione per fitti e servizi     |                  |
| £ <u>1.721</u> vano per vani <u>4.35</u>       | £ . <u>7.487</u> |
| b- Canone consumo acqua normale.....£ .        | <u>500</u>       |
| c- Contributo per illuminazione scale .....£.. | <u>150</u>       |
| d- I.G.E. 3% solo su a).....£.                 | <u>225</u>       |
|                                                | <u>8.362</u>     |

TOTALE LIRE =====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .



IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. VALLARINO)

*[Handwritten signature]*

PA/MI/ta.



Spett/le Ente Autonomo Case Popolari

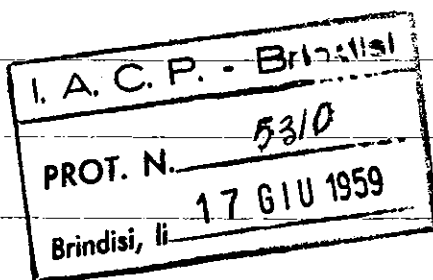
BRINDISI

Il sottoscritto Palma Alberto, assegnatario di un appartamento di proprietà di codesto istituto; rivolge rispettosa istanza a tale Istituto chiedendo che venga trasferito in un altro appartamento possibilmente di tre vani e accessori di nuova assegnazione.

Con osservanza

Ostuni li 15/6/59

Alberto Palma



*Scanni - Rimini*  
*parere favorevole*  
*[Signature]*

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
Della Provincia di Brindisi  
-----oo0(0)Ooo-----

Prot.n. 5522  
Ufficio AMM.VO

Brindisi, li 21.10.1959

- Al Sig. Palma Alberto

Via V. Emanuele n. 83

OGGETTO: Assegnazione di alloggi in locazione semplice.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in Via Rionello lotto 15° scala A interno 2

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 4.35.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto Via Casimiro n.9, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi" per l'ammontare di £. 31.816 come appresso dovuto:

- a) - Mensilità di fitto e servizi dal 10/7/1959 al 10/8/1959  
£. 1591 vano x vani 4.35 ..... £. 692.1  
b) - Canone consumo acqua normale ..... " 450  
c) - Contributo nelle spese di illuminazione  
alle scale ..... " 75  
d) - I. G. E. 3% su a) ..... " 208

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO £. 7654  
e) - Deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto).. " 92.462  
f) - Deposito spese contrattuali ..... " 1200  
T o t a l e ..... £. 31.816

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'appartamento.

Non presentandosi entro il 10 luglio corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio.

IL PRESIDENTE  
(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

GARAGE AUTORIPARAZIONI

— Servizio Lancia —

**ALBERTO PALMA**

Via Vittorio Emanuele, 83 **OSTUNI** (Brindisi) Tel. 47

*Ostuni, li* 15/6/59 *19*

Gent.mo Avvocato

Mi rivolgo a Lei, abusando della Sua gentilezza, affinché possa agevolarmi ancora una volta.

Ho presentato domanda per il trasferimento in un altro appartamento, e mi farebbe cosa gradita se nell'assegnarmi il nuovo scegliesse l'appartamento a tré vani al piano rialzato sottostante al sig. Solazzi Angelo.

Sicuro di quanto Le chiedo, anticipatamente La ringrazio.

*Scanni  
Proto collari  
la domanda  
e tenerla  
presente  
Ministri  
e l'assegnazione al  
dell' 18 alloggi  
E  
Gent*

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
Della Provincia di Brindisi  
-----ooO(0)Ooo-----

Prot.n. 852  
Ufficio AMM.VO-

Brindisi, li 7 SET. 1959

- AL SIG.

VIA

Palma Alberto

Rione Melgara n. 2/A

OSTUNI  
=====

15° lotto

OGGETTO: Invio contratto di locazione.

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da V.S. tenuto in fitto.-



IL DIRETTORE  
Comm. Avv. Vincenzo PALMA)

*[Handwritten signature]*

Normale 140 Boll. Uff. 1915

# DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## UFFICIO DEL REGISTRO

di .....  
N. .... vol. .... delle denunce  
Art. .... del campione unico  
(47 ultimo capoverso, della normale n. 45  
del *Bollettino demaniale* 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-  
ziante o dei denunzianti e indicazione se  
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in  
proprio oppure per conto di (cognome,  
nome, paternità e domicilio del condut-  
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,  
nome, paternità e domicilio delle altre  
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-  
zione delle convenzioni, escluse le indica-  
zioni non preordinate al solo scopo della li-  
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

## DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti o (1) ..... Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) ..... Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara ..... di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ..... ed il

Sig. PALMA Alberto

convenzioni che (4) ..... hanno avuto

esecuzione col giorno (5) ..... 10 - 8 ..... 19 60

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: ..... Appartamento n. 2/A del 15° lotto  
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: ..... dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 6.421 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del  
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A ..... BRINDISI, addì ..... 27 Agosto 19 60  
15 AGO 1960

I DENUNZianti (7)

IL PRESIDENTE

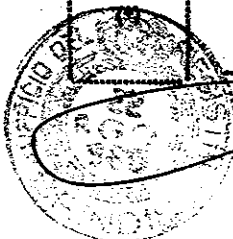
Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì ..... 27 Agosto 1960 al N. 658

vol. .... foglio ..... registro Atti privati, ed esatte lire ..... *Ludovico*

(\*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2; qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto dalla Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo  
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

Ai sensi dell'art. 74  
Legge del Registro

MOD. 1-ART. 1  
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta  
solo la tassa di bollo  
di cui all'art. 9 Tariffa A  
della legge sul Bollo.  
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

# DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## UFFICIO DEL REGISTRO

N. .... vol. .... delle denunce  
Art. .... del campione unico  
(47 ultime capoverso, della normale n. 43  
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-  
ziante o dei denunzianti e indicazione se  
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in  
proprio oppure per conto di (cognome,  
nome, paternità e domicilio del condut-  
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,  
nome, paternità e domicilio delle altre  
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-  
zione delle convenzioni, escluse le indica-  
zioni non preordinate al solo scopo della li-  
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

## DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti<sup>o</sup> (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti<sup>e</sup> (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara ..... di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi<sup>o</sup> denunzianti<sup>e</sup> (3) ed il

Sig. Palma alberto

hanno avuto

convenzioni che (4)

10 - 8

6

esecuzione col giorno (5) ..... 19 .....

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Appartamento n. A/2 del 15° lotto

Designazione delle cose locate:  
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Durata della locazione:

L. 7487 mensili anticipate

Corrispettivi pattuiti:

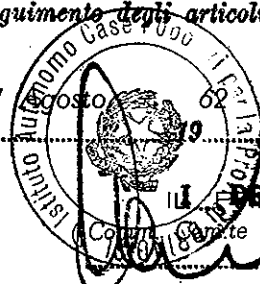
Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del

registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A ..... , add.

27



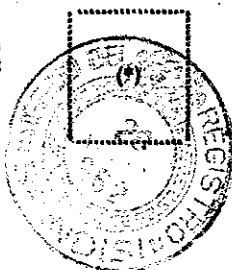
IL DENUNZIANTE (7)

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 28 AGO 1962 19 al N. 2440

vol. .... foglio ..... registro Atti privati, ed esatte lire

Bollo IL CASSIERE



IL DIRETTORE

IL DIRETTORE REGGENTE

(Dot. Davide Fasano)

**ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269**

**Art. 79.**

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

**Art. 82.**

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

**Art. 89.**

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

**Art. 101.**

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

**Art. 104.**

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

**Art. 42.**

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

**Art. 44.**

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

**Art. 18.**

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

# DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## UFFICIO DEL REGISTRO

di \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ vol. \_\_\_\_\_ delle denunzie

Art. \_\_\_\_\_ del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45  
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunziati e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunziante o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunziati.

## DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. PALMA ALBERTO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1963

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. A/2 del 15° lotto

di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 7.487 mensili anticipate 89 844

~~X Redditi catastali esclusi da rivalutazione~~ L.

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì

vol. \_\_\_\_\_ foglio \_\_\_\_\_ registro Atti privati, ed esatte lire NOVECENTO

(\*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE  
CARMINE MECCANANTE

IL DIRETTORE  
V. DIRETTORE  
(Giovanni Catasso)



3786  
29/08/1963  
Giovanni Catasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.